

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e J. Kaasin, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

- 1) *Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.*
- 2) *Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G +H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall'Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall'Ineos Phenol GmbH e dall'Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall'Advansa GmbH, dall'Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall'Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG.*
- 3) *La Dieckerhoff Guss GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea, comprese quelle relative al procedimento sommario.*
- 4) *L'Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.*

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Walter Hundhausen/Commissione

(Causa T-175/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere»)

(2015/C 294/63)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Walter Hundhausen GmbH (Schwerte, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e G. Mathisen, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) Non vi è più luogo a provvedere sulle domande di intervento presentate dalla Flachglas Torgau GmbH e dalla Saint-Gobain Isover G +H AG, dalla Kronotex GmbH & Co. KG e dalla Kronoply GmbH, dalla Bayer MaterialScience AG, dalla Sabic Polyolefine GmbH, dall'Ineos Manufacturing Deutschland GmbH, dall'Ineos Phenol GmbH e dall'Ineos Vinyls Deutschland GmbH, nonché dall'Advansa GmbH, dall'Akzo Nobel Industrial Chemicals GmbH, dall'Aurubis AG, dalla CBW Chemie GmbH, dalla CFB Chemische Fabrik Brunsbüttel GmbH & Co. KG, dalla Clariant Produkte (Deutschland) GmbH, dalla Dralon GmbH, dalla Hahl Filaments GmbH, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Siegen, dalla Messer Produktionsgesellschaft mbH Salzgitter, dalla Nabaltec AG, dalla Siltronic AG e dalla Wacker Chemie AG.
- 3) La Walter Hundhausen GmbH sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
- 4) L'Autorità di vigilanza EFTA sopporterà le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 142 del 12.5.2014.

Ordinanza del Tribunale del 9 giugno 2015 — Georgsmarienhütte/Commissione

(Causa T-176/14) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Misure adottate dalla Germania in favore dell'elettricità prodotta da fonti di energia rinnovabile e di imprese a forte consumo di elettricità — Decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE — Adozione della decisione finale successivamente alla proposizione del ricorso — Non luogo a provvedere — Ricorso di annullamento — Domanda di adeguamento delle conclusioni — Assenza di elementi nuovi — Irricevibilità»)

(2015/C 294/64)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Georgsmarienhütte GmbH (Georgsmarienhütte, Germania) (rappresentanti: H. Höfler, C. Kahle e V. Winkler, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: T. Maxian Rusche e R. Sauer, agenti, assistiti da C. Renner, avvocato)

Interveniente a sostegno della convenuta: Autorità di vigilanza EFTA (rappresentanti: inizialmente X. Lewis, M. Schneider, e C. Howdle, successivamente X. Lewis, M. Schneider, M. Moustakali e C. Perrin, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento parziale della decisione C (2013) 4424 final della Commissione, del 18 dicembre 2013, di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE in merito a misure attuate dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia [Aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN)].

Dispositivo

- 1) Non vi è più luogo a provvedere sul presente ricorso.
- 2) La domanda volta a che le conclusioni del presente ricorso siano adeguate in modo da riferirsi alla decisione C (2014) 8786 final della Commissione, del 25 novembre 2014, relativa all'aiuto di Stato SA. 33995 (2013/C) (ex 2013/NN) attuato dalla Repubblica federale di Germania a favore dell'elettricità da fonti rinnovabili e dei grandi consumatori di energia, è respinta in quanto irricevibile.